

## **OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E DI ESTETISTA.**

Esponde l'argomento il Sindaco precisando che in questo comune è vigente un regolamento che disciplina le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, prevedendo, tra l'altro, un sistema di contingente per l'apertura di nuove attività mediante il rispetto di predeterminate distanze minime tra le attività dello stesso tipo.

Riguardo alla disciplina di tali attività sono state emanate di recente le seguenti normative:

- la legge 17 agosto 2005, n. 174, che ha completamente riformato il settore, sopprimendo la figura professionale del barbiere e introducendo la figura dell'acconciatore in sostituzione di quelle di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna;

Salvo che per alcuni aspetti di dettaglio previsti dalle norme transitorie, tale legge quadro sarà applicabile solo dopo che la Regione Veneto avrà emanato la relativa normativa di attuazione, dando disposizioni anche ai comuni sui contenuti dei regolamenti e sulle procedure comunali;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Veneta n. 714 del 14 marzo 2006 che, modificando la precedente D.G.R. 12.2.1992, n. 655 ha soppresso l'obbligo del libretto sanitario e delle visite mediche periodiche per gli operatori del settore. Resta invece in vigore la disposizione di cui al 1° comma della citata D.G.R. 655/1992 che prevede che "Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'Ulss";
- il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Decreto Bersani 2 sulle liberalizzazioni convertito nella Legge n. 40 del 2.4.2007) che al secondo comma dell'art.10 dispone che le attività :
  - di **acconciatore** di cui alle leggi 14.2.1963, n. 161, e 17.8.2005, n. 174;
  - di **estetista** di cui alla legge 4 gennaio 1990 n.1;

sono soggette alla sola **dichiarazione di inizio attività**, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90 e successive modificazioni, e **non possono essere subordinate** al rispetto: - di distanze minime

- di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività,
- dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi solo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Per quanto attiene alla professione di barbiere e parrucchiere occorre precisare che con la legge 17 agosto 2005, n.174, lo Stato ha approvato, nell'esercizio di una competenza legislativa concorrente, la disciplina dell'attività di acconciatore, modificando, dopo 35 anni, la precedente normativa del 1963.

In questa legge n.174/2005 l'attività di acconciatore è soggetta al rilascio di autorizzazione e nessuna disposizione fa espresso riferimento alla possibilità di individuare dei criteri di distanza minima o dei parametri numerici. Il riferimento invece alle distanze è nella legge precedente n.161/1963, che, per quanto compatibile, rimane applicabile fino alla data indicata dalla legge regionale adottata in materia, cui deve far seguito la modifica dei regolamenti comunali.

In particolare l'art.2, comma 2, della legge n.161/1963 dispone che i comuni devono concedere l'autorizzazione previo accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in

esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale.

Ora l' art. 10, comma 6, del D.L. n. 7/2007, dispone l'immediata abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili e quindi dobbiamo intendere abrogate, a far data dal 2 febbraio 2007, sia la norma della legge n. 174/2007 che prevedeva per l'esercizio della professione di acconciatore l'autorizzazione anziché la denuncia di inizio attività, sia la disposizione della legge n. 161/63 che stabiliva per i comuni l'obbligo di rilasciare l'autorizzazione nel rispetto di distanze minime.

Di conseguenza, i regolamenti comunali, adottati in applicazione alla legge n.161/63, devono essere immediatamente disapplicati riguardo a tali previsioni.

Se invece la disposizione del regolamento comunale, che stabilisce le distanze minime deriva da una normativa regionale, come nel caso degli estetisti che ha trovato puntuale regolamentazione nel Veneto con la L.R. 27 novembre 1991, n. 29, il regolamento comunale dovrà essere adeguato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.7/2007 (entro 2 maggio 2007).

Per questo si ritiene opportuno l'attivarsi subito tramite una delibera di consiglio comunale, che disponga la non applicazione delle parti del regolamento non compatibili, e, per quanto riguarda gli estetisti, senza dover attendere la modifica della legge regionale.

Inoltre, sia per le attività di acconciatore che di estetista il d.l. n.7/2007 dispone che non possono essere subordinate all'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Per gli acconciatori, l'art.2-bis della legge n.161/1963 dispone che la disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, mentre per l'attività di estetista nulla dispone la legge n.1/90.

L'obbligo di chiusura infrasettimanale è quindi non una disposizione nazionale ma comunale e pertanto i comuni hanno tempo, come già detto, tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge per adeguare le ordinanze che dispongono gli orari e l'obbligo della giornata di chiusura.

Precisa infine il relatore che per le modifiche da apportare al regolamento di settore non si ritiene necessario acquisire il parere della Commissione consultiva comunale di settore, trattandosi di adeguamento a disposizioni di legge.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** della premessa relazione e condivisa la necessità di adeguare il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista alle nuove disposizioni normative intervenute;

**VISTO** il "Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista" approvato con deliberazione consiliare n° 62 in data 20.10.1998 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7

**VISTA la legge** 17.8.2005, n. 174;

**VISTA** la legge 4.01.1990, n. 1;

**VISTA** la legge regionale 27.11.1991, n. 29;

**VISTE** le deliberazioni della G.R.V. 12.2.1992, n. 655 e n. 14.3.2006, n. 714;

**VISTO** il decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio sviluppo economico;

Con voti favorevoli n. 12 su 12 Consiglieri presenti e votanti, presi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

di approvare, per i motivi in premessa indicati, le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista:

- 1) ai sensi della legge 17.8.2005, n.174 il regolamento è da intendersi per “la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista”;
- 2) devono intendersi abrogate le disposizioni del regolamento relative:
  - 2.1 al rispetto di distanze da rispettare tra le attività disciplinate dal regolamento;
  - 2.2 all'assoggettamento ad autorizzazione comunale l'esercizio delle attività medesime.  
È pertanto consentita l'attivazione mediante presentazione di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, che sarà.
    - immediatamente efficace, in applicazione dell'art. 29, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241, solamente se la ditta interessata è già in possesso dell'attestato della qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell'ULSS;
    - oppure efficace dalla data di acquisizione del certificato di idoneità igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo del possesso della qualificazione professionale fin dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività;
- 3) devono intendersi abrogate le disposizioni relative all'obbligo del libretto sanitario e delle visite mediche periodiche previste in particolare all'articolo che disciplina la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione (ora dichiarazione di inizio attività) e all'articolo che detta disposizioni sui “controlli sanitari del personale”.  
Resta invece in vigore la disposizione che prevede che “il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS”;
- 4) di prendere atto che per l'abolizione dell'obbligo di chiusura settimanale provvederà d'ufficio il Sindaco ad adeguare l'ordinanza attualmente in vigore, senza l'obbligo di sentire le categorie interessate, trattandosi di adeguamento a disposizioni di legge.
- 5) di riservarsi di modificare successivamente il testo regolamentare vigente recependo le modifiche come sopra approvate, approvando un nuovo testo regolamentare;

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.